DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ – (ART. 22 BIS DELLE N.O.I.F.)

AL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.

II/la sottoscritto/a	
nato a	il
residente a	in
nella sua qualità di	
della Società Sportiva (Denominazione esatta)	
Matricola	
con sede in	
DICHIA	ARA
sotto la propria personale responsabilità di non trov previste dall'art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F Dis	
Letto, confermato e sottoscritto	
Data	
Dichiarazione resa e sottoscritta nella consape 4.01.1968 n. 15 e delle sanzioni penali previste dall	
TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA
DATA	

P.S. Allegare copia di un valido documento di riconoscimento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al vigente Art. 22 Bis delle N.O.I.F., modificato con C.U. della F.I.G.C. N. 123/A del 7 Marzo 2012 (allegato al C.U. della L.N.D. N. 147 del 12 Marzo 2012) richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 1, 6) e 6Bis: ... Omissis ...

- **1.** Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi:
- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) Titolo VI Capo I e II Reati commessi dal fallito Reati commessi da persone diverse dal fallito da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
- **6.** All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.
- 6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle

misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.